



Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 1493
11/04/2019

Giustizia Sportiva

Pos.5/2019

**DECISIONE N. 2/2019
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – **Presidente**
Avv. Giuseppe MATANO – **Componente**
Avv. Antonio AMATO – **Componente**

Riunito nella Camera di Consiglio in data 11 aprile 2019 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 5/2019, nei confronti del tesserato Grigory Vlasov per la violazione degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia, 6 comma 7 e 31 comma 7 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale e 1.1.5 del Regolamento Attività a Squadre Parte Specifica, nonché nei confronti della SSD Milano Sport per la violazione dell'art. 2 e 9 a titolo di responsabilità oggettiva del Regolamento di Giustizia

- Acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- Sentito il Sostituto Procuratore;
- Preso atto della richiesta di patteggiamento formulata a verbale dalla SSD MILANO SPORT TT e della congruità riconosciuta dal Sostituto Procuratore;

ha pronunciato il seguente dispositivo

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- Di omologare il patteggiamento raggiunto tra le parti con l'applicazione a carico dell'SSD MILANO SPORT TT della sanzione della penalizzazione nel punteggio di n. 2 punti (due) dalla attuale classifica del campionato di serie A1 maschile e dell'ammenda di € 700,00 (settecento);
- Di infliggere all'atleta Grigory Vlasov la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

MANDA

La Segreteria Federale per gli adempimenti e le comunicazioni di rito

Così deciso in Roma, 11 aprile 2019

Il Presidente
Il componente
Il componente

Avv. Eraldo Liberati

Avv. Giuseppe Matano

Avv. Antonio Amato

ITTF • ETTU